

REGOLAMENTO PER L'USO DEL MASO SIMONOSTE

Art. 1

Contenuto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione d'uso dell'immobile comunale denominato "Maso Simonoste" (p.ed. 246 C.C. Panchià).

Trattandosi di bene appartenente al patrimonio disponibile del comune l'uso è concesso mediante comodato, in seguito ad autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Il Comune concede l'uso della struttura nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, avuto riguardo delle disposizioni dello Statuto comunale in materia di partecipazione.

Art. 2

Usi consentiti

Il Maso Simonoste è utilizzabile per iniziative con finalità:

- di carattere culturale, con particolare riguardo a quelle relative all'ambiente, alle tradizioni e alle culture di montagna;
- di carattere ricreativo, sportivo o sociale, purché compatibili con l'ambiente e comunque finalizzate anche alla conoscenza dei luoghi, delle tradizioni e delle culture montani.

Non sono consentiti usi con un fine lucrativo. La struttura può essere utilizzata per iniziative e manifestazioni che prevedano anche la somministrazione di cibi e bevande a pagamento esclusivamente se organizzate da associazioni o organizzazioni di volontariato.

Art. 3

Utilizzatori

Il Maso Simonoste può essere utilizzato direttamente dall'amministrazione comunale per iniziative previste all'articolo 2 o, per ragioni particolari, anche per iniziative con finalità diverse, purché non di carattere esclusivamente lucrativo.

La struttura può essere concessa in uso a altri soggetti collettivi costituiti (associazioni, fondazioni, comitati, istituzioni scolastiche, enti culturali ecc.), per iniziative previste all'articolo 2 o, per ragioni particolari, anche per iniziative con finalità diverse, purché non di carattere esclusivamente lucrativo.

La struttura può essere concessa anche a singoli richiedenti residenti nel comune o a gruppi non costituiti, per iniziative previste all'articolo 2 o, per ragioni particolari, anche per iniziative con finalità diverse, purché non di carattere esclusivamente lucrativo.

Art. 4

Criteri di concessione e priorità

Le domande per ottenere l'uso della struttura possono esser presentate in qualsiasi momento, purché, salvo per ragioni particolari, almeno 15 giorni prima dell'iniziativa per cui esso è richiesto.

E' data preferenza alle domande relative alle iniziative che presentano il maggior grado di attinenza con le finalità previste all'articolo 2. A parità di caratteristiche è data preferenza alle domande di soggetti residenti nel comune, tenendo conto della data di presentazione delle medesime.

Art. 5

Durata della concessione d'uso

La durata dell'uso non può, di regola, superare i 2 giorni consecutivi e 8 giorni nello stesso anno. Per durate superiori occorre dare adeguata motivazione.

Art. 6

Contratto d'uso

L'uso concesso a soggetti collettivi costituiti nel comune o a gruppi non costituiti del paese avviene di regola mediante comodato gratuito. In casi particolari la Giunta può stabilire che l'utilizzatore versi un rimborso spese forfetario per pulizia, concorso alla manutenzione ordinaria, consumi di energia elettrica ecc..

Negli altri casi l'uso avviene di regola mediante comodato con rimborso spese forfetario a carico dell' utilizzatore, concorso alla manutenzione ordinaria, consumi di energia elettrica ecc.. In casi particolari la Giunta comunale può stabilire anche un corrispettivo a carico dell'utilizzatore, oltre al rimborso spese forfetario.

Il contratto di comodato è di regola stipulato in forma scritta, anche mediante lettera di comunicazione dell'avvenuta concessione contenente le clausole principali della medesima e rinvio a quanto previsto dal presente regolamento. Per durate fino a 2 giorni è ammessa anche la forma verbale. In ogni caso il rimborso spese e il corrispettivo, se dovuti, devono essere corrisposti anticipatamente.

Art. 7

Responsabilità e obblighi dell'utilizzatore

In ogni caso l'utilizzatore è obbligato ad usare la struttura rispettandone la destinazione e con la diligenza e le cautele ordinarie, ai sensi del codice civile. E' tenuto a sollevare l'amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni a persone e cose occorsi durante l'uso, fatta salva la responsabilità dell'amministrazione qualora i danni siano causati esclusivamente da difetti dell'immobile.

L'utilizzatore è obbligato a custodire con diligenza l'immobile e le dotazioni in esso contenute per tutta la durata dell'uso. E' obbligato altresì a risarcire ogni danno causato all'immobile o alle dotazioni del medesimo.

In casi particolari l'amministrazione può richiedere la costituzione di una garanzia per eventuali danni arrecati alla struttura.

L'amministrazione può rifiutare nuove concessioni d'uso a coloro che abbiano utilizzato la struttura in difformità del comodato ottenuto, o che non abbiano risarcito i danni a loro contestati dall'amministrazione, anche se la loro responsabilità non è stata accertata giudizialmente.

Per quanto non previsto si applicano le norme in materia di comodato, in quanto applicabili.
